

F.A.Q.



DIRITTO DI AUTORE

Che cosa è il diritto di autore?

Il diritto di autore è il diritto dell'autore di disporre in maniera assoluta della propria opera e di ricevere il giusto compenso per l'utilizzo del lavoro svolto.

Quali sono le leggi che disciplinano la materia del diritto di autore?

Il Codice Civile, Libro V - Del Lavoro, Titolo IX "Diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali".

La Legge speciale 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e successive modificazioni e integrazioni (di seguito LdA).

Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, "Regolamento di esecuzione della legge n. 633/41 per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Come si acquista il diritto di autore?

La fattispecie acquisitiva del diritto sull'opera è unicamente la creazione dell'opera, non esistendo formalità costitutive per lo stesso.

La creazione dell'opera è l'unico titolo necessario e sufficiente per la determinazione dell'esistenza del diritto di autore la cui titolarità compete di norma al soggetto che ha creato.



Differenza fra Deposito Legale e deposito presso il Registro Pubblico Generale delle opere protette

Deposito legale

Il deposito legale invece è disciplinato dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"

e dal DPR 3 maggio 2006, n. 352

Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, Legge 15 aprile 2004, n. 106, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale.

Per ulteriori informazioni <http://librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>

Posso tutelare un'idea?

Il diritto di autore non protegge l'idea in quanto tale ma solo il modo in cui essa viene espressa. L'attività di pensiero deve prendere forma ed estrinsecarsi per mezzo della parola, dei suoni, delle linee, dei colori, del rilievo, del movimento, dell'azione drammatica.

Il diritto di autore protegge qualunque espressione della personalità dell'uomo, purché sia presente il requisito essenziale della originalità della forma espressiva.

Chi è l'autore dell'opera?

La qualità di autore spetta a qualsiasi persona fisica che crei un'opera dell'ingegno.

E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa.

Chi è il titolare dei diritti di autore?

Il titolare dei diritti d'autore è, in via originaria, l'autore in quanto creatore dell'opera.

Nel caso di opera in collaborazione titolari del diritto di autore sono i coautori.

Alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

Quali sono i diritti di autore?

I diritti di autore sono i diritti morali e diritti di utilizzazione economica.

Differenza fra Deposito presso il Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul Diritto d'Autore e il Deposito Legale

Tali depositi assolvono a finalità diverse e sono disciplinati da normative speciali .

Deposito presso il Registro Pubblico Generale dalla legge sul Diritto d'Autore

Il Deposito "per il diritto di autore" è disciplinato dal Titolo III, Capo I, artt. 103, 104, 105 e 106 LdA, e dagli art. 30 e ss., del R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 (Regolamento esecutivo della Legge 633/'41, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Scopo principale del deposito delle opere dell'ingegno è di consentire all'autore dell'opera di preconstituirsì una prova circa l'avvenuta pubblicazione dell'opera e della paternità della stessa. Per le formalità del deposito delle opere si consiglia di consultare il sito <http://librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/> ed in particolare: "Guide al deposito" e "Modulistica".

Che cosa è la libertà di panorama?(Fotografie scattate in luoghi pubblici)

La libertà di panorama consente di poter fotografare un'opera d'arte o un edificio posto in un luogo pubblico.

La legge italiana sul diritto d'autore, LdA non contiene alcuna eccezione per le fotografie scattate in luoghi pubblici.

Quindi, la libertà di panorama non è prevista.

Si deve comunque tener presente quanto stabilito nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), in particolare agli articoli 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali), 108 (Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione), e 109 (Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali).

Tali beni possono essere infatti riprodotti ai sensi e con i limiti previsti dagli articoli sopra richiamati (autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali).

Cosa sono i diritti morali?

I diritti morali sono quei diritti che attengono alla sfera personale dell'autore, sono inalienabili, irrinunciabili e non sono soggetti a termini.

Quali sono i diritti morali ?

I diritti morali sono:

- diritto di inedito (diritto di decidere se pubblicare o meno l'opera);
- diritto di paternità (diritto di identificazione, diritto di rivelazione, diritto di rivendicazione);
- diritto all'integrità dell'opera (opposizione a quelle deformazioni, mutilazioni od altre modifiche che possano recare pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore);
- diritto di ritiro dell'opera dal commercio;

Il diritto morale, dopo la morte dell'autore, è esercitabile dal coniuge, dagli eredi, così come previsto dalla legge, o dal Ministero della Cultura qualora finalità pubbliche lo esigano.

Cosa sono i diritti di utilizzazione economica?

I diritti di utilizzazione economica sono i diritti di sfruttamento economico dell'opera concessi in esclusiva, dalla legge, all'autore della creazione, ai suoi eredi o ai legittimi titolari dei diritti qualora gli stessi fossero stati ceduti.

Quali sono i diritti di utilizzazione economica di un'opera?

I diritti di utilizzazione economica sono:

- diritto di pubblicazione;
- diritto di riproduzione;
- diritto di trascrizione;
- diritto di rappresentazione, esecuzione e recitazione in Pubblico;
- diritto di comunicazione al pubblico;
- diritto di distribuzione;
- diritto di traduzione;
- diritto di noleggio e prestito.

I diritti esclusivi sopra elencati sono fra loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

Si può riprodurre un'opera d'arte caduta in pubblico dominio appartenente al patrimonio dello Stato (es. conservata in un istituto o museo statale o che si trova collocata in luogo pubblico)?

L'opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d'autore, purché si tratti di opera originale.

Tuttavia qualora l'opera sia un bene culturale ossia avente più di cinquant'anni e di interesse culturale che si trovi in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura (art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 42/2004), la sopra richiamata disciplina va integrata con quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004, cit., art. 107, 108, 109., in materia di "Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali".

Tali beni possono essere infatti riprodotti ai sensi e con i limiti previsti dagli articoli sopra richiamati (autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali).

La normativa richiamata è disponibile al sito

<http://librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/normativa/>

Si può depositare un segno distintivo?

Sono segni distintivi qualsiasi entità capace di caratterizzare un prodotto e di distinguerlo dagli altri analoghi di diversa provenienza presenti sul mercato.

La materia è disciplinata nello specifico dal Codice Civile e dal **Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**, "Codice della proprietà industriale".

Il Ministero competente in materia è il Ministero per lo sviluppo economico (MSE) ed in particolare l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (www.uibm.gov.it)

Qualora si voglia riferire solo dell'aspetto grafico ed estetico del segno distintivo, presso il Registro pubblico generale delle opere protette, è possibile effettuare, a norma dell'art. 103 LdA, il deposito, utilizzando il modulo: opere di scultura, pittura, **delle arti del disegno**, della incisione e della arti figurative similari, disegni ed opere dell'architettura.

Per ulteriori informazioni:

<http://librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/> (Guide al deposito)

Qual è la durata del diritto di autore?

I diritti morali non sono soggetti a termine, mentre i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Nel caso di opere in collaborazione il termine di 70 anni si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.

Nel caso di opere anonime o pseudonime il termine di 70 anni si calcola a partire dalla prima pubblicazione.

Nel caso di opere create e pubblicate sotto il nome e a conto e spese delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle accademie, degli enti pubblici culturali nonché degli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di 20 anni a partire dalla data di prima pubblicazione dell'opera.

OPERE TUTELATE DALLA LEGGE SUL DIRITTO DI AUTORE

Quali sono le opere tutelate dalla legge sul diritto di autore?

In modo esemplificativo la LdA riporta dei particolari generi di opere protette:

opere letterarie, drammatiche, scientifiche didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

opere e composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti per sé opera originale;

le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, dei disegni e delle opere dell'architettura;

Si può depositare un'opera su supporto?

Al riguardo si comunica che il Servizio sta predisponendo le procedure idonee per accogliere e registrare le opere realizzate esclusivamente su supporti (DVD e CD), non essendo intervenute fino ad oggi norme regolamentari modificative delle disposizioni in materia di deposito e registrazione previste dal R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 (in particolare art. 33 e ss.) che tengano conto dei nuovi modi di fissazione e riproduzione delle opere dell'ingegno.

Si può effettuare il deposito di un sito web?

A norma dell'art. 1, LdA *“sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo” (omissis...) qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

Pertanto l'autore del sito web gode della tutela offerta dalla legge sul diritto d'autore con riguardo ad ogni singola parte che compone il sito, testo, immagini, effetti grafici e/o sonori, titolo del sito, aspetti grafici del sito ecc., purché creativi ed originali e nei limiti stabiliti dalla legge. Nel caso in cui si voglia depositare il sito nel suo insieme (sempre che esso presenti i requisiti di propria autonomia e apporto creativo), è possibile depositare, presso il Registro Pubblico Generale delle opere protette, una compiuta descrizione, sotto forma di elaborato scritto, del lavoro creativo del sito web, e purché vengano rispettati i requisiti richiesti per il deposito di opera a stampa.

le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto, titolo secondo;

le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi del capo quinto, titolo secondo;

i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1 LdA, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico

Esistono tipi particolari di opere tutelate dalla LdA?

- **Opere in comunione**

Sono opere in comunione quelle create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone.

In tali casi il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori, cioè i singoli autori dei vari contributi che le compongono e le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

- **Opere collettive**

Sono costituite dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali.

Si può effettuare il deposito di una Banca Dati?

E' possibile registrare una banca dati nel Registro Pubblico Generale delle opere protette solamente sotto forma di opere a stampa (elaborati o articoli), in cui si potrà descrivere la metodologia creativa utilizzata per organizzare i dati stessi, purché vengano rispettati i requisiti richiesti per il deposito di opera a stampa.

Si può effettuare il deposito di un Software?

La LdA all'art. 1, secondo comma, dispone che "sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" (comma così aggiunto dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518).

Il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore (istituito ai sensi dell'art. 103 lda, comma 3) è stato affidato alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E) con D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, art. 6.

- **Opere composte**

Sono costituite dalla combinazione di diverse forme dell'attività creativa, le quali concorrono a formare le parti costitutive essenziali di una nuova opera.

Esempi di opere composte sono le opere cinematografiche.

- **Opera caduta in pubblico dominio**

I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e fino al settantesimo anno dopo la sua morte.

Trascorso tale periodo l'opera cade in pubblico dominio.

L'opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile, senza dover corrispondere compensi per diritto d'autore e non necessita di alcuna autorizzazione.

Ciò purché si tratti dell'opera originale e non di una sua elaborazione protetta.

DEPOSITO

Quali opere possono essere depositate?

- opere a stampa;
- riviste e giornali;
- opere di pubblico spettacolo ed opere musicali (purché non pubblicate per le stampe);
- opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell'architettura;
- disegni e modelli industriali;
- progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi;
- atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dal legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

Si può depositare un'opera fotografica?

A norma dell'art. n. 2, comma 7, LdA, sono comprese nella protezione le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo, sempreché non si tratti di semplici fotografie, (*"le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi di pellicole cinematografiche"* art. 87 LdA). Ai sensi dell'art. 32 bis, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 154, i diritti di utilizzazione dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore. E' possibile depositare un'opera fotografica che risponda ai requisiti di creatività e originalità, purché la stessa sia stata inserita in una pubblicazione (libri, quotidiani, riviste, etc.) e rispetti i requisiti richiesti per il deposito di opera a stampa.

Qual è l'efficacia della registrazione?

La registrazione fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione, quindi gli autori o produttori indicati nel Registro sono ritenuti, sempre fino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

Il deposito e la registrazione non sono atti costitutivi di diritti d'autore.

La registrazione è efficace ai fini di attuare la pubblicità notizia dell'opera creata, mentre per i progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, assolve alla funzione di pubblicità costitutiva per l'esercizio del diritto a compenso.

Per i progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, l'art. 99 Lda

dispone infatti che "All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, secondo le norme stabilite dal regolamento".

Come si effettua il deposito e da chi?

<http://librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>

(Guide al deposito)

Quali sono i moduli da compilare per effettuare il deposito?

<http://librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>

(Modulistica)

Che validità ha il deposito?

A norma dell'art 103, comma 5, LdA, "la registrazione fa fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite".

Il deposito fatto in Italia è valido esclusivamente per il territorio nazionale.

Un' eventuale diffusione ed utilizzazione dell'opera in un territorio diverso da quello nazionale fa sì che il deposito fatto in Italia costituisca unicamente una prova semplice che eventualmente il giudice straniero potrà valutare secondo la normativa del proprio Paese.